



COMUNE DI LOSONE

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE
PER L'ELEZIONE DEL MUNICIPIO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER LA LEGISLATURA 2020 - 2024**

Il Municipio di Losone,

richiamati:

- la Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) e il relativo Regolamento di applicazione (RALEDP) del 5 giugno 2019;
- le disposizioni emanate dal Dipartimento delle istituzioni e pubblicate nel Foglio Ufficiale no. 90 del 8 novembre 2019,

d e c r e t a :

1. Data dell'elezione (art. 15 LEDP)

L'assemblea comunale è convocata per **domenica 5 aprile 2020** per procedere all'elezione di:

7 membri del Municipio

35 membri del Consiglio comunale

per il periodo 2020-2024.

2. Catalogo elettorale (art. 5 e 8 LEDP)

La pubblicazione del catalogo dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale avvenuta durante il mese di gennaio 2020 vale anche per le elezioni comunali del 5 aprile 2020.

Le variazioni che intervengono durante questo periodo sono pubblicate all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi di ricorso. Il catalogo elettorale è aggiornato sino al quinto giorno prima dell'elezione.

3. Uffici elettorali e locali di voto (art. 29 LEDP)

Le operazioni di voto si svolgono nei seguenti uffici elettorali.

Ufficio	Votanti	Sede
1	votanti dalla lettera A alla lettera Z	Ex Scuola dell'infanzia Via Municipio 13
2	Voto corrispondenza 1	
3	Voto corrispondenza 2	
4	Voto corrispondenza 3	

Si richiamano in particolare gli art. 28 e segg. LEDP circa l'istituzione, la composizione e le competenze degli uffici elettorali, la designazione e l'attività dei delegati dei gruppi; nonché gli art. 32 e segg. LEDP sulle modalità delle operazioni di spoglio e gli art. 25 e segg. LEDP relativi all'espressione del voto.

4. Giorni e orari di voto (art. 19 LEDP)

Le operazioni di voto hanno luogo nei seguenti giorni e orari:

domenica 5 aprile 2020 dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

4. **Presentazione delle candidature** (artt. 44 ss. LEDP)

Le proposte di candidatura devono essere deposte a mano **in originale** in un solo esemplare alla Cancelleria comunale **entro le ore 18.00 di lunedì 27 gennaio 2020** e devono essere sottoscritte da 20 elettori.

I candidati devono essere designati unicamente con **cognome, nome, data completa di nascita e il domicilio**. Le proposte devono portare in capo una denominazione che le distingua dalle altre.

Alla proposta devono essere uniti:

- la **dichiarazione di accettazione** (firmata in originale dal candidato) e **l'estratto del casellario giudiziale in originale** per i candidati al Municipio;
- la **dichiarazione di accettazione** (firmata in originale dal candidato) per i candidati al Consiglio comunale.

È valido l'estratto del casellario giudiziale rilasciato nei due mesi precedenti il termine di deposito della proposta di candidatura, ovvero 27 novembre 2019 (art. 34 cpv. 1 RLEDP).

L'estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria comunale anche in forma elettronica purché consenta all'autorità di verificarne l'autenticità.

Il casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura. La **mancata presentazione del casellario giudiziale** del candidato comporta **lo stralcio della candidatura** se il documento non è presentato entro il giorno in cui essa diventa definitiva, ossia entro le ore 18.00 di lunedì 10 febbraio 2020 (art. 49 LEDP).

Avvertenza

In caso di candidatura sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale devono essere presentate due dichiarazioni di accettazione separate.

5. **Proponenti** (artt. 45 e 46 LEDP)

I proponenti devono firmare la proposta indicando di proprio pugno il **cognome, il nome, la data completa di nascita, il domicilio e la firma**. Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito. Il primo proponente è il rappresentante autorizzato ad agire e firmare in nome dei proponenti e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. Il secondo proponente è il supplente del primo proponente e rappresenta i proponenti se il primo proponente è impedito (art. 46 LEDP).

6. **Deposito della cauzione** (art. 48 LEDP)

All'atto del deposito delle proposte di candidatura è dovuta una cauzione in contanti di fr. 500.-- per ogni potere da eleggere: una per il Municipio e una per il Consiglio comunale.

Per ogni proposta è rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito. La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto o se l'elezione avviene in forma tacita.

7. **Ritiro delle proposte di candidature** (art. 50 LEDP)

I tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, **entro le ore 18.00 di lunedì 10 febbraio 2020**.

8. **Proposte definitive** (art. 51 LEDP)

Le proposte di candidatura devono essere definitivamente stabilite **entro le ore 18.00 di lunedì 10 febbraio 2020**. Il Municipio procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle liste per definire l'ordine di successione.

9. Pubblicazione delle liste (art. 52 LEDP)

Il Sindaco pubblica le liste nell'ordine di sorteggio all'albo comunale il giorno successivo in cui diventano definitive con le generalità complete dei proponenti. Per i candidati al Municipio, la pubblicazione include le iscrizioni figuranti nell'estratto del casellario giudiziale.

10. Voto per corrispondenza (art. 23 LEDP)

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto. L'avente diritto di voto in materia comunale riceve al domicilio contenuti nella busta di trasmissione la carta di legittimazione di voto, le schede di voto ufficiali per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale, le istruzioni di voto, gli elenchi candidati e le buste per riporvi le schede votate. L'elettore che intende votare per corrispondenza **deve usare la stessa busta di trasmissione di voto ricevuta dalla Cancelleria comunale** per inviare il materiale votato.

L'elettore deve:

- compilare la/e scheda/e di proprio pugno;
- introdurre la/e scheda/e votata/e nella busta con la dicitura "*Elezione del Municipio - Busta ufficiale voto per corrispondenza*" rispettivamente in quella "*Elezione del Consiglio comunale - Busta ufficiale voto per corrispondenza*" (**Attenzione: verificare di aver inserito la scheda votata nella busta corretta!**);
- riempire la carta di legittimazione di voto (data di nascita completa) e **firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla**;
- inserire nella busta di trasmissione di voto ricevuta dal Comune la/e busta/e con le schede votate;
- immettere correttamente la carta di legittimazione di voto **firmata in originale nel senso indicato dalle frecce**.

Avvertenza

Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla **carta di legittimazione di voto compilata e firmata**. Non è ammesso l'uso di buste non ufficiali.

Le schede votate che giungono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le **ore 12.00 di domenica 5 aprile 2020**.

11. Ticinesi all'estero

Per i cittadini ticinesi con domicilio all'estero **è ammesso** il voto per corrispondenza (vecchio art. 34 LEDP 1998 abrogato).

12. Espressione del voto (artt. 26-27 LEDP)

L'elettore vota di proprio pugno e può far uso delle seguenti possibilità:

- con intestazione della lista
- senza intestazione della lista.

Con intestazione della lista

L'elettore appone una croce nella casella che affianca la denominazione della lista. È consentita l'espressione di voti preferenziali sia a candidati della lista prescelta sia a candidati di altre liste; in tal caso appone una croce nelle caselle che affiancano i nomi dei candidati prescelti.

Senza intestazione della lista

L'elettore appone una croce nella casella "Senza intestazione". Può esprimere voti preferenziali a candidati di qualsiasi lista crociando la casella che affianca i nomi dei candidati prescelti.

Voti preferenziali a candidati

Il limite massimo di voti preferenziali è di:

Municipio: al massimo **7** voti

Consiglio comunale: al massimo **35** voti

Il limite massimo dei voti preferenziali consentito è pari al numero dei candidati da eleggere sia utilizzando la scheda con intestazione della lista (compresi i preferenziali a candidati della propria lista e di altre liste) e sia facendo uso della scheda "Senza intestazione" della lista.

13. Nullità delle schede (art. 41 LEDP)

Sono nulle le schede che:

- a) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione;
- b) non sono ufficiali;
- c) sono illeggibili;
- d) sono compilate o modificate non a mano;
- e) nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali.

Nelle elezioni con il sistema maggioritario sono inoltre nulle le schede che:

- a) portano il nome di persona che non è tra i candidati;
- b) portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

Nelle elezioni con il sistema proporzionale sono inoltre nulle le schede non intestate, sulle quali non è espresso alcun voto preferenziale o è espresso un numero di voti preferenziali superiore a quello dei seggi da attribuire.

Non sono considerate ai fini dello spoglio le schede:

- a) arrivate all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto;
- b) votate per corrispondenza non accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

14. Rimedi di diritto (artt. 132 ss. LEDP)

Contro ogni atto nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Per gli atti di procedura preparatoria si intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Il termine è di tre giorni a decorrere da quello in cui è stato compiuto l'atto che si intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione. Il Tribunale cantonale amministrativo, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza, riservato il ricorso secondo l'art. 134.

15. Pubblicazione (art. 128 LEDP)

Il presente decreto è pubblicato all'albo comunale e vale quale avviso formale alle autorità e agli aventi diritto di voto.

Per quanto non richiamato si rimanda alle disposizioni previste dalla legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 e dal regolamento di applicazione alla legge sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Il Segretario:

f.to

Corrado Bianda

Silvano Bay